



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 73

DATA PUBBLICAZIONE 6/4/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

1. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

1.1. Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

GARA LA NUOVA LANZESE – ATLETICO ROBASSOMERO-ERRATA CORRIGE

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla ASD L A NUOVA LANZESE avverso la regolarità della partita disputata in data 24/03/2024 contro la ASD ATLETICO ROBASSOMERO, valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone D, s.s. 2023/2024, inficiata dall'inserimento in distinta nonché dalla partecipazione attiva alla gara da parte di due giocatori avversari che sarebbero stati in costanza di squalifica;

- verificata la regolarità formale del ricorso, depositato a mezzo PEC in data 25/03/2024 e contestualmente inviato alla Società resistente, nonché preceduto dal prescritto preannuncio, anch'esso depositato e inviato a mezzo PEC in pari data;

- rilevata tuttavia la assoluta genericità delle doglianze della ricorrente, che non ha neanche indicato i nominativi e/o i numeri di divisa dei giocatori asseritamente in costanza di squalifica;

- verificato in ogni caso che con il C.U. n. 69 del 21/03/2024 sono stati squalificati per una giornata due giocatori della A.S.D. ATLETICO ROBASSOMERO, Sig.ri Andrea Miceli e Andrea Di Gilio, entrambi per recidiva in ammonizione (V Infrazione), e che gli stessi sono stati convocati e hanno preso parte attivamente alla gara oggetto di reclamo;

- annullando la propria precedente delibera, assunta nell'errata convinzione che la partita alla quale non avevano preso parte i due giocatori, ovverosia la gara ASD ATLETICO ROBASSOMERO - ASD ATLETICO ALPIGNANO, fosse stata giocata il giorno successivo alla pubblicazione del suddetto C.U.;

- in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, e 10, comma 6, C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla ASD LA NUOVA LANZESE, benché generico, in quanto fondato nel merito, assegnando gara persa alla Società ASD ATLETICO ROBASSOMERO ed omologando il seguente risultato:

ASD LA NUOVA LANZESE 3 - ASD ATLETICO ROBASSOMERO 0;

- di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla ASD ATLETICO ROBASSOMERO;

- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Giuseppe IUSO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 31/05/2024;

- di squalificare per un'ulteriore gara i giocatori Andrea MICELI e Andrea DI GILLIO, squalifica da scontarsi a seguito della precedente;

- di disporre la restituzione in favore della ASD LA NUOVA LANZESE dell'importo della tassa di reclamo, in ragione dell'accoglimento dello stesso.

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 Aprile 2024

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 6 Aprile 2024

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)